COMUNE DI MIGLIANICO

Originale

Provincia di Chieti

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 11 dicembre 2008 N. 43

O G G E T T O: Approvazione definitiva modifica degli artt. 51 e 66 della Disciplina Edilizia Urbanistica.

L'anno **duemilaotto**
il giorno **undici** del mese di **dicembre**
alle ore **15,30** in Miglianico e nei locali della Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d'invito n. **11595** in data **04 dicembre 2008** si è riunito in prima convocazione, sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica nelle persone dei signori:

CONSIGLIERI	Assenti
01) Dino DE MARCO	
02) Carlo BIASONE	
03) Amedeo SANTALUCIA	
04) Federico ANZELLOTTI	
05) Giulio ORLANDI	
06) Giuseppe TIMPERIO	
07) Gianleo D'ERCOLE	
08) Lorenzo MASCIULLI	
09) Nicola MINCONE	
10) Agostino ANTONELLI	
11) Tiziano CICCHITTI	
12) Laura GALASSO	
13) Teresa D'ONOFRIO	
14) Valerio MARRONGELLI	X
15) Enzo NARDONE	X
16) Renato RICCI	
17) Pasquale PAPPONETTI	

Consiglieri assegnati **N. 17** consiglieri in carica **N. 17**
Presenti N. 15 assenti N. 2

Partecipa il Segretario comunale Dott. Luigino CINQUINO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola MINCONE
Nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno

Relazione di Pubblicazione

Su analoga certificazione del Messo Comunale certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 18 DIC. 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Miglianico, li 18 DIC. 2008

IL SEGRETARIO
dott. Luigino CINQUINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del commissario ad acta n. 4 del 23.01.2003 è stata approvata definitivamente la variante al P.R.G., adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 17.10.2002;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 10 luglio 2008 è stata adottata la modifica degli art. 51 e 66 della Disciplina Edilizia Urbanistica allegata al vigente Piano Regolatore approvato nel gennaio 2003;
- conseguentemente si è proceduto all'iter procedurale richiesto dall'art.10 commi , 2) e 3) della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- nei termini stabili non sono state presentate osservazioni alla suddetta Variante agli artt. 51 e 66 della Disciplina Edilizia Urbanistica;
- l'Amministrazione Provinciale di Chieti, Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale, con nota n. 83479 del 27 novembre 2008, acquisita al ns. protocollo il 28 novembre c.a. al n. 11095, ha rimesso il parere di competenza in ordine alla suddetta variante con la quale raccomanda il comune, di voler procedere alla integrazione dei suddetti articoli in ordine:
 - alle correlate dotazioni di standard, ai sensi delle vigenti norme in materia, in relazione ai diversi usi previsti (v. intervenuta L.R. n.11/2008 "Norme in materia di commercio" commi 37, 38 e 39, ecc- parcheggi minimi, rapporti di copertura, distanze ecc., -D.M. n.1444/68 art.5, comma 2, ecc.) ;
 - alla edificazione lungo gli assi infrastrutturali con il vigente codice della strada (D.lgs 285/92 e D.P.R. 495/92 e correlate circolari applicative);

 alla introduzione di regole e tecnologie e materiali compatibili con la trasformazione eco-sostenibile del territorio in linea con quanto contenuto nel vigente P.T.C.P. (idoneo indice di permeabilità delle aree scoperte del lotto, messa a dimora di piante arbustive di alto fusto in forma di quinte verdi perimetrali, ecc.; uso di tecnologie e materiali correlati al risparmio energetico- produzioni da fonti rinnovabili in linea con le direttive europee e nazionali ai sensi del D.Lgs n.192/2005, dell'art.4 del vigente D.P.R. n.380/2001, recente finanziaria, ecc.);

 e attesta altresì che la variante specifica al vigente P.R.G. adottata dal comune di Miglianico con deliberazione consiliare n.21 del 10 luglio 2008, concernente la "Modifica degli artt.51 e 66 della disciplina urbanistica allegata al vigente P.R.G." è compatibile con gli indirizzi P.T.C.P. e PTAP

COMUNE DI MIGLIANICO Ufficio Tecnico

Ritenuto opportuno aderire alle indicazioni dell'Amministrazione Provinciale di Chieti circa le dotazioni di standard nella Sub Area D4, in relazione ai diversi usi previsti (v. intervenuta L.R. n.11/2008 "Norme in materia di commercio" commi 37, 38 e 39, ecc- parcheggi minimi, rapporti di copertura, distanze ecc., -D.M. n.1444/68 art.5, comma 2, ecc.);

Considerato che:

- pertanto l'iter procedimentale della Variante adottata è da ritenersi completo e ultimato;

Vista la legge regionale n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n.11 del 3.03.1999 nel testo modificato ed integrato dalla L.R. n.26 del 14.03.2000, ed in particolare l'art.43;

Visto il T.U.E.L. di cui il D.lgs n.267/2000;

Acquisito il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico ex art.49 del D.lgs n.267/2000, riportato in calce al presente atto;

DELIBERA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di approvare definitivamente, data la positiva conclusione dell'iter procedimentale, la variazione degli artt. 51 e 66 della Disciplina Urbanistica allegata alla variante al P.R.G., la quale risulta perciò così articolata:

l'art. 51 viene sostituito dai seguenti:

Art. 51.

Sub-area D4.1. Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigianale, residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale turistico - ricettivo

La sub-area D4.1 riguarda un'area territoriale (quella preesistente rispetto alla Variante al PRG approvata definitivamente nel 2003) destinata al consolidamento e al completamento della fascia urbanizzata esistente, a destinazione mista **(residenziale-produttiva)**, strettamente connessa e funzionale allo svolgimento delle attività artigianale, commerciale, amministrativo-direzionale e turistico ricettivo, anche in relazione alla presenza di adiacenti zone industriali.

La VG si attua in tale sub-area per intervento edilizio diretto, fermo restando che per gli interventi che interessano aree di estensione superiore a mq.3.000 il piano si attua con intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione), di iniziativa pubblica o privata, corredato da specifico schema di convenzione edificatoria che disciplini, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi **di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante o addetto equivalente insediabile e del 10% della superficie destinata alle attività produttive) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi, l' 80% della superficie lorda di pavimento per gli insediamenti a carattere commerciale e direzionale di cui almeno la metà destinata a parcheggio.**

Nel suddetto caso di attuazione a mezzo intervento urbanistico preventivo (PP o PdL) è possibile articolare la sub area interessata in sub comparti di intervento; in tal caso il piano di attuazione dovrà contenere obbligatoriamente anche il Piano Unitario di Intervento dell'intera sub area col quale dovranno essere individuati i sub comparti e dimostrata la conformità, la coerenza e la congruenza degli interventi previsti con le previsioni del PRG vigente, nonché la equa distribuzione delle risorse edificatorie, degli standards urbanistici, delle opere di urbanizzazione e degli oneri connessi.

La VG, relativamente agli interventi che interessano aree di estensione superiore a mq. 3000, può essere attuata anche a mezzo di specifica convenzione, corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc...) che disciplini, come nel comma precedente, gli impegni del concessionario.

I tipi d'intervento previsti sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione, variazioni della destinazione d'uso, nuova edificazione.

Le destinazioni d'uso previste sono la residenza mista a: stabilimenti artigianali, attrezzature commerciali, piccole attrezzature per la ricettività turistica e la ristorazione, pubblici esercizi, piccole esposizioni merceologiche, attrezzature direzionali, depositi a cielo aperto, attrezzature per lo spettacolo, attrezzature e servizi tecnici urbani, terziario diffuso, stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti. Tali destinazioni devono permanere almeno 10 anni.

I fabbricati esistenti in tale sub-area alla data di adozione della presente VG potranno essere adeguati alle destinazioni d'uso di cui sopra mediante interventi di demolizione e ricostruzione, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, manutenzione ordinaria e

straordinaria purché rispettino le prescrizioni costruttive di area, la Hmax = m. 10.50 ed un limite massimo complessivo (V esistente + V aggiunto) pari a 3000 mc.
Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare inoltre le seguenti:
PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

A) If = 1.00 mc/mq. (per la parte residenziale, direzionale e turistico-ricettiva)

B) Lotto minimo = **750** mq. **(è consentito l'accorpamento di n.4 lotti solo per esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive);**

C) Lotto massimo = 3000 mq. (è consentito l'accorpamento di n.2 lotti solo per esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive)

D) La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, o a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento produttivo e a 18 mq./abitante insediabile (parametro di insediabilità di 100 mc./abitante) **per la parte residenziale**. Nei nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà a parcheggi.

E) Distacco minimo dai confini = m. 5.00, o in continuità con gli altri edifici;

F) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.

G) Distacco minimo dal nastro stradale come stabilito dal Nuovo Codice della Strada per le nuove costruzioni, ed in allineamento con l'esistente per gli altri interventi e per quelli previsti sulle sub aree D4 poste in fregio dei tronchi di strade statali dismesse;

H) H. max = m. 10.50

I) Rc. = 0,50 mq/mq. per la parte di edificio destinata alle attività produttive (commerciali ed artigianali).

Gli insediamenti commerciali di media e grande superficie di vendita dovranno rispettare le prescrizioni contenute dai commi 37, 38 e 39 della Legge Regionale n.11/2008 "Norme in materia di commercio".

Gli indici di edificabilità sopra stabiliti non sono cumulabili o sovrapponibili, pertanto solo la superficie che residuerà all'esito del suo impegno per la parte produttiva obbligatoria e mai inferiore a mq.150 di Superficie coperta (Sc), potrà essere utilizzata a scopo residenziale (alloggio/i di servizio), fermo restando che la consistenza massima di tale porzione residenziale non potrà essere superiore a mq. 150 di Superficie coperta (Sc).

Le coperture a sbalzo, fino ad un aggetto massimo di ml. 5.00, non sono computate ai fini del rapporto di copertura. Oltre tale dimensione la copertura viene computata totalmente nella verifica del suddetto rapporto

L) Parcheggi = come prescritto all'art.58.

Per tutti gli interventi consentiti occorre rispettare le prescrizioni costruttive di cui al successivo art.54 e far riferimento agli allegati Abachi dei Tipi Residenziali, Artigianali e Industriali.

Art. 51. bis

Sub - area D4.2. Insediamenti misti esistenti e di nuovo impianto a carattere residenziale - artigianale, residenziale - commerciale, residenziale - amministrativo direzionale, residenziale turistico - ricettivo

La sub-area D4.2 riguarda un'area territoriale (quella individuata e introdotta con la Variante al PRG approvata definitivamente nel 2004) destinata al consolidamento e al completamento della fascia urbanizzata costituitasi lungo il tratto di strada provinciale Val di Foro (ex S.S. 263 di Val di Foro e Bocca di Valle) che va dall'incrocio con la strada provinciale S. Antonio al confine con il territorio del Comune di Francavilla al Mare, a destinazione residenziale mista, connessa e funzionale allo svolgimento delle attività artigianale,

commerciale, amministrativo-direzionale e turistico ricettivo, anche in relazione alla presenza di adiacenti zone industriali.
La VG si attua in tale sub-area per intervento edilizio diretto, fermo restando che per gli interventi che interessano aree di estensione superiore a mq.3.000 il piano si attua con intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione), di iniziativa pubblica o privata, corredato da specifico schema di convenzione edificatoria che disciplini, tra l'altro, l'impegno del concessionario a realizzare a sua cura e spese le opere di urbanizzazione primaria necessarie, garantisca il rispetto delle disposizioni relative agli standards minimi di cui al D.M. 2.4.1968, n.1444 (mq. 18 per ogni abitante o addetto equivalente insediabile e del 10% della superficie destinata alle attività produttive) da destinare complessivamente a verde pubblico attrezzato ed a parcheggio, **l' 80% della superficie lorda di pavimento per gli insediamenti a carattere commerciale e direzionale di cui almeno la metà destinata a parcheggio.**

Nel suddetto caso di attuazione a mezzo intervento urbanistico preventivo (PP o PdL) è possibile articolare la sub area interessata in sub comparti di intervento; in tal caso il piano di attuazione dovrà contenere obbligatoriamente anche il Piano Unitario di Intervento dell'intera sub area col quale dovranno essere individuati i sub comparti e dimostrata la conformità, la coerenza e la congruenza degli interventi previsti con le previsioni del PRG vigente, nonché la equa distribuzione delle risorse edificatorie, degli standards urbanistici, delle opere di urbanizzazione e degli oneri connessi.

Il Piano, relativamente agli interventi che interessano aree di estensione superiore a mq. 3000, può essere attuata anche a mezzo di specifica convenzione, corredata da elaborati illustrativi, localizzativi e dimostrativi (Piano Unitario di Intervento, articolazione in sub-comparti, opere di viabilità e di urbanizzazione, formazione di lotti, ecc..., come al comma precedente) che disciplini, come nel comma precedente, gli impegni del concessionario.
I tipi d'intervento previsti sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione, variazioni della destinazione d'uso, nuova edificazione.
Le destinazioni d'uso previste sono la residenza mista a: stabilimenti artigianali, attrezzature commerciali, piccole attrezzature per la ricettività turistica e la ristorazione, pubblici esercizi, piccole esposizioni merceologiche, attrezzature direzionali, depositi a cielo aperto, attrezzature per lo spettacolo, attrezzature e servizi tecnici urbani, terziario diffuso, stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti. Tali destinazioni devono permanere almeno 10 anni.
I fabbricati esistenti in tale sub-area alla data di adozione della presente VG potranno essere adeguati alle destinazioni d'uso di cui sopra mediante interventi di demolizione e ricostruzione, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamenti e/o sopraelevazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria purché rispettino le prescrizioni costruttive di area, la Hmax = m. **7.50** ed un limite massimo complessivo (V esistente + V aggiunto) pari a 3000 mc.
Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare inoltre le seguenti:
PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

A) If = 1.00 mc/mq. (di cui massimo 0.50 mc/mq per la parte residenziale e 0.50 per la parte produttiva commerciale, artigianale compatibile con la residenza, direzionale e turistico-ricettiva)
B) Lotto minimo = **800** mq. (è consentito l'accorpamento di n.**4** lotti solo per esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive)
C) Lotto massimo = **3200** mq. (è consentito l'accorpamento di n.**4** lotti solo per esigenze connesse allo svolgimento delle attività produttive)
D) La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, o a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento produttivo e a 18 mq./abitante insediabile (parametro di insediabilità di 100 mc./abitante) **per la parte residenziale**. Nei nuovi insediamenti a

carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà a parcheggi.

E) Distacco minimo dai confini = m. 5.00, o in continuità con gli altri edifici;

F) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.

G) Distacco minimo dal nastro stradale come stabilito dal Nuovo Codice della Strada per le nuove costruzioni, ed in allineamento con l'esistente per gli altri interventi e per quelli previsti sulle sub aree D4 poste in fregio dei tronchi di strade statali dismesse;

H) H. max = m. **7.50**

I) Rc. = **0,35 mq/mq**.

Gli insediamenti commerciali di media e grande superficie di vendita dovranno rispettare le prescrizioni contenute dai commi 37, 38 e 39 della Legge Regionale n.11/2008 "Norme in materia di commercio.

Gli indici di edificabilità sopra stabiliti non sono cumulabili o sovrapponibili, pertanto solo la superficie che residuerà all'esito del suo impegno per la parte produttiva obbligatoria e mai inferiore a mq.150 di Superficie coperta (Sc), potrà essere utilizzata a scopo residenziale (alloggio/i di superficie non inferiore a 50 mq di Sc), fermo restando che la consistenza massima di tale porzione residenziale non potrà essere superiore a mq. 150 di Superficie coperta (Sc). **La parte produttiva obbligatoria, mai inferiore a mq. 150,00 di superficie coperta (Sc), potrà essere articolata in porzioni o unità produttive di superficie coperta non inferiore a mq. 75,00.**

Le coperture a sbalzo, fino ad un aggetto massimo di ml. 5.00, non sono computate ai fini del rapporto di copertura. Oltre tale dimensione la copertura viene computata totalmente nella verifica del suddetto rapporto

L) Parcheggi = come prescritto all'art.58.

Per tutti gli interventi consentiti occorre rispettare le prescrizioni costruttive di cui al successivo art.54 e far riferimento agli allegati Abachi dei Tipi Residenziali, Artigianali e Industriali.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 11 ottobre 2002, n. 22, non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo del volume (V) del presente comma e della superficie coperta (Sc) del precedente art. 12.1, lett. c), di un edificio:

- ***d) gli extra spessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, superiori a cm. 30 e fino ad un massimo di ulteriori cm. 30;***
- ***e) gli extra spessori dei tamponamenti orizzontali e dei solai delle costruzioni, superiori – nella parte non strutturale – a cm. 10 e fino ad un massimo di ulteriori cm. 15, qualora i suddetti maggiori spessori contribuiscano in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termica ed acustica e al contenimento dei consumi energetici;***
- ***f) gli incrementi in genere dei parametri edilizi come sopra definiti in misura non superiore al 5%.***

Le suddette caratteristiche dovranno essere formalmente documentate sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione, sia infine di collaudo finale, se ed in quanto finalizzate all' uso di fonti energetiche alternative ed al miglioramento ambientale e qualitativo dell'edificato e del territorio in genere, nonché alla resistenza termica passiva degli edifici, e dimostrato mediante apposite relazioni tecniche, corredate da calcoli e grafici esplicativi completi, sia degli aspetti termici ed acustici sia dei parametri edilizi (Superficie coperta - Sc, Altezza delle pareti – HP, Volume del fabbricato - V) , comprendenti anche le sezioni significative dell'edificio ed i particolari costruttivi, integrative degli atti progettuali necessari per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie, nonché mediante gli atti di collaudo finali.

Gli ultimi due commi del presente articolo, ai fini dell'applicazione generale della disciplina dell'attività edilizia sull'intero territorio comunale e fino alla redazione del nuovo testo coordinato della Disciplina Urbanistica che sarà allegata al nuovo Piano Regolatore Generale in

corso, devono intendersi sostitutivi anche del comma 4 dell'art. 12.2 Parametri Edilizi, lettera i) Volume del Fabbricato (V).

l'art. 66 viene sostituito dal seguente:

Art. 66.

Sub-area F4. Attrezzature ed impianti sportivi: campo da golf.

Tale sub- area è destinata alla realizzazione di un campo da golf, nonché allo sport, al tempo libero **ed alla residenza turistica di supporto al turismo in generale ed a quello sportivo in particolare.**

In tale sub-area sono consentite pertanto:

- la realizzazione di un campo da golf a 18 **o più** buche;
- la costruzione di impianti sportivi scoperti, quali campi da tennis, piscine, campi da basket, etc. con il seguente Rc: 0,03 mq/mq;
- la costruzione di impianti sportivi coperti, di fabbricati per la manutenzione, gestione, rappresentanza, foresteria, ristoro;
- **la costruzione di strutture, impianti ed edifici per la ricerca in materia di medicina dello sport, per la cura ed il benessere fisico (centri benessere e percorsi termali, beauty farm e simili);**
- la costruzione di edifici da destinare alla ricettività turistica, anche connessa con le attività sportive;
- la ristrutturazione, l'ampliamento e la sopraelevazione di fabbricati esistenti per le suddette destinazioni;

con i seguenti indici:

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

A) It = 0.20 mc/mq.
B) H. max = m. 10.50
C) Distacco minimo dai confini = m. 5.00, o in continuità con gli altri edifici;
D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
E) Distacco minimo dal nastro stradale ml.**7,50** o in allineamento con gli edifici esistenti.
F) Parcheggi = come prescritto nel precedente art. 58.

Gli interventi dovranno rispettare le Prescrizioni Costruttive di cui al precedente art. 54 territorio extra-agricolo.

In tale zona il Piano si attua mediante la predisposizione di un "Piano Unitario **di Intervento" di iniziativa pubblica**, che deve prevedere l'attuazione operativa **dell'intera sub area, l'articolazione della superficie territoriale in sub aree omogenee o anche in comparti e sub comparti per le destinazioni sopraelencate. Esso deve inoltre dimostrare la conformità, la coerenza e la congruenza degli interventi previsti con le previsioni del PRG vigente, nonché la equa distribuzione delle risorse edificatorie, degli standards urbanistici, delle opere di urbanizzazione e degli oneri connessi.**

Il Piano Unitario di Intervento deve quantomeno stabilire, per ogni sub area interna individuata, nei limiti delle prescrizioni urbanistiche sopra elencate e della capacità edificatoria massima, con gli opportuni elaborati grafici e normativi:

1) **I parametri urbanistici ed edilizi in coerenza con tutte le caratteristiche urbanistiche ed edilizie già attuate, nonché con le disposizioni urbanistiche e sanitarie vigenti;**
2) **Il dimensionamento urbanistico e degli standards della sub area;**
3) **Le destinazioni d'uso consentite;**
4) **La localizzazione e le caratteristiche tecniche ed architettoniche delle opere di urbanizzazione, degli impianti, delle strutture e degli insediamenti possibili;**

5) **Le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali d'uso con particolare riferimento alle aree per insediamenti turistico – ricettivi di nuovo impianto ed alle aree per gli standards urbanistici;**
6) **Le norme di gestione del complesso Sportivo Golfistico e Turistico – Ricettivo;**
7) **La convenzione tipo per l'assegnazione e la gestione delle aree;**
8) **Il programma di massima e le fasi orientative dell'attuazione, con particolare riferimento alle priorità per le opere di urbanizzazione e per le opere di pubblico interesse, contemperando le modalità ed i tempi delle realizzazioni private.**

Il Presidente invita il Vice-sindaco a voler relazionare in merito al punto in oggetto.

Il relatore ripercorre l'iter procedimentale della variante all'esame, sottolineando, in particolare, le cosiddette "raccomandazioni" formulate dall' Amministrazione Provinciale di Chieti con la nota n. 83479 del 27.11.2008.

Ultimata la breve relazione, chiede ed ottiene la parola, per la minoranza, il consigliere Renato Ricci, il quale sottolinea che non è la prima volta che la Provincia richiama l'attenzione sulla necessità di osservare alcune leggi, a dimostrazione che l'Ente, pur pagando parcelle, si avvale di progetti fatti a tavolino, cioè senza tener conto, né delle normative vigenti, né della situazione del territorio. Invita, pertanto, a voler recepire le normative elencate dalla Amministrazione provinciale, senza ulteriori indugi. Subito dopo replica il relatore associandosi ai rilievi formulati dal consigliere Ricci, ma facendo notare che, comunque, la Provincia di Chieti in merito ha dato parere favorevole, per quanto di competenza. Conclude sostenendo la necessità di far tesoro dei suggerimenti dell'Amministrazione Provinciale, novellando la normativa di riferimento.

Il consigliere D'Onofrio, dal suo punto di vista, condivide le preoccupazioni del collega Ricci in merito alle carenze riscontrate dalla Provincia.

Quindi, esaurita la discussione, la proposta viene messa a votazione, per scrutinio palese, ed approvata con voti favorevoli 12 ed astenuti 3 (Ricci, D'Onofrio, Papponetti).

Il Presidente, pertanto, proclama l'esito della votazione, in base al quale la proposta è approvata; dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di applicare le nuove disposizioni approvate definitivamente con il presente atto con voti favorevoli 12 ed astenuti 3 (Ricci, D'Onofrio, Papponetti),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta , viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

.....

Il Segretario Comunale

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

– che la presente deliberazione:

☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18 DIC. 2008 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

☐ E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. , in data :

☐ in quanto non soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art. 126, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

☐ in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, c.1, del T.U. n. 267/2000)

☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. , in data

Dalla Residenza comunale, lì 18 DIC. 2008

TIMBRO

Il Responsabile Settore Tecnico

Dottor arch. Nando TIMPERIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

– che la presente deliberazione:

☒ E' divenuta esecutiva il giorno:

☐ decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.134, comma 1, del T.U. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

☐ avendo l'organo di controllo, con nota n., in data, comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del T.U. n. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dall' ultimo della pubblicazione (art. 134,comma 3, del T.U. n. 267/2000);

☐ essendo stati trasmessi in data, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data, (art. 133, comma 2, del T.U. n. 267/2000, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

☐ Ha acquistato efficacia, il giorno, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n., in data, (art. 127, comma 2, del T.U. 267/2000);

☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 2, del T.U. n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal 18 DIC. 2008 al

Dalla Residenza comunale, lì

Il Responsabile Settore Tecnico

Dottor arch. Nando TIMPERIO
